

N. 1078

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI) con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GIOVANNINI) e con il Ministro della salute (LORENZIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2013

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	7
Disegno di legge	»	10
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	11
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversia	>>	29

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo italoturco sulla previdenza sociale intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale. Esso sostituirà la Convenzione europea di sicurezza sociale, strumento del Consiglio d'Europa ratificato da entrambi gli Stati ed attualmente in vigore tra gli stessi. In particolare, l'Accordo di sicurezza sociale, che contiene le stesse disposizioni dello strumento del Consiglio d'Europa, intende rafforzare gli aspetti amministrativi per migliorare la tutela dei lavoratori assicurati nei due Paesi, semplificando le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese. Per ragioni finanziarie e per assicurare una completa reciprocità, il testo non contiene disposizioni per le prestazioni familiari anche in relazione al fatto che il sistema turco non ne prevede.

Di seguito è illustrato l'articolato del testo.

Parte I - Disposizioni generali

Articolo 1: stabilisce le definizioni adottate dai due Paesi per l'applicazione dell'Accordo.

In questo articolo vengono riprese le definizioni già contenute nella Convenzione europea di sicurezza sociale ed in particolare vengono resi più attuali i termini prestazioni e pensioni per facilitare il compito alle istituzioni incaricate di applicare l'Accordo.

Articolo 2: individua il campo di applicazione *rationae materiae*, determinando le legislazioni che costituiranno oggetto di coordinamento. Esse riguardano, in particolare, l'invalidità, la vecchiaia, le prestazioni ai su-

perstiti, l'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, l'indennità di malattia, l'assicurazione contro la disoccupazione e, per la Turchia, l'indennità di decesso.

L'articolo contiene anche l'esplicita esclusione delle prestazioni non contributive e di tutte quelle prestazioni supplementari a garanzia del reddito.

Articolo 3: definisce il campo di applicazione personale individuando in tutte le persone assicurate, al di là della loro nazionalità, quali beneficiari dell'accordo.

Articolo 4: garantisce agli assicurati, ai quali verrà applicato l'accordo, l'eguaglianza di trattamento.

Artico 5: garantisce la trasferibilità delle prestazioni con alcune deroghe che rimandano alla legislazione nazionale.

Parte II - Legislazione applicabile

Articolo 6: stabilisce il principio della *lex loci laboris*.

Articolo 7: regola il regime del distacco, stabilendo il requisito del legame organico tra il lavoratore e l'impresa distaccante e determinando in ventiquattro mesi la durata massima del periodo di distacco.

La stessa procedura vale anche per i lavoratori autonomi.

Articolo 8: determina la legislazione applicabile nel caso di personale viaggiante delle società di trasporto internazionale.

Articolo 9: determina la legislazione applicabile per il personale navigante.

Articolo 10: determina, riprendendo le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, la legisla-

zione applicabile nel caso del personale diplomatico.

Articolo 11: consente di derogare alla determinazione della legislazione applicabile negli articoli da 6 a 10.

Parte III - Disposizioni particolari

Articolo 12: determina il principio della totalizzazione dei periodi per l'indennità di malattia o la maternità.

Articolo 13: sulla base della disposizione precedente, questo articolo rende in maniera più dettagliata la modalità di erogazione della prestazione nel caso in cui il beneficiario risiede o lavora in uno Stato diverso da quello competente.

Articolo 14: regola il diritto alle prestazioni sanitarie dei membri della famiglia dell'assicurato.

Articolo 15: riguarda le prestazioni sanitarie e di maternità per i familiari dei pensionati.

Articolo 16: disciplina la concessione di apparecchi ortopedici, protesi o altri benefici sanitari. Tale concessione è sottoposta al consenso dell'autorità competente.

Articolo 17: stabilisce le modalità di pagamento delle prestazioni in denaro.

Articolo 18: regola le procedure di rimborso tra le istituzioni per il tipo di prestazioni erogate ai sensi degli articoli 13, 14, 15, 16 e 24.

Prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità

Articolo 19: concerne il principio della totalizzazione per le prestazioni pensionistiche.

Articolo 20: regola il caso in cui un assicurato abbia periodi contributivi inferiori ad un anno, che sono presi a carico dell'istituzione competente dell'altro Paese.

Articolo 21: stabilisce le modalità di calcolo delle prestazioni con il metodo della proratizzazione.

Articolo 22: prevede norme in caso di cumulo delle prestazioni erogate contemporaneamente dai due Stati.

Indennità di decesso

Articolo 23: disciplina la modalità di una prestazione turca consistente nell'erogazione di una somma *una tantum* in caso di morte.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Articolo 24: determina il diritto alle prestazioni mediche in caso di infortunio sul lavoro, stabilendo altresì le misure di rimborso.

Articolo 25: prevede il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale.

Articolo 26: indica le modalità di erogazioni delle prestazioni in denaro in caso di malattia professionale e infortunio sul lavoro.

Prestazioni di disoccupazione

Articolo 27: regola il principio della totalizzazione in materia di indennità disoccupazione.

Parte IV - Disposizioni varie

Articolo 28: descrive le modalità di cooperazione amministrativa: scambio di informazioni, designazione delle istituzioni competenti, mutua assistenza nell'applicazione dell'accordo e predisposizione di un accordo amministrativo.

Articolo 29: regola i contatti tra le autorità competenti; le autorità diplomatiche o consolari potranno fare da intermediari.

Articolo 30: definisce le lingue di comunicazione tra le autorità competenti. Nessuna domanda può essere rigettata se scritta nella lingua ufficiale di uno dei due Paesi.

Articolo 31: prevede l'esenzione da qualsiasi onere amministrativo e abolisce le autentiche e legalizzazioni per le domande di prestazione presentate nei due Paesi.

Articolo 32: stabilisce che ogni domanda di prestazione presentata presso le autorità o le istituzioni di uno degli Stati è considerata come se fosse stata presentata nell'altro Stato contraente.

Articolo 33: prevede che in caso di danni, se esiste negli ordinamenti delle Parti contraenti una procedura di surroga, questo diritto è soddisfatto anche se la persona risiede nell'altro Stato contraente.

Articolo 34: stabilisce le modalità di recupero di somme erogate indebitamente, prevedendo una collaborazione tra le istituzioni delle Parti contraenti.

Articolo 35: consente che il pagamento delle prestazioni possa essere effettuato nella valuta di uno dei due Paesi.

Articolo 36: regola le modalità di risoluzione delle controversie in caso di disaccordo sull'interpretazione dell'accordo.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 37: determina la data di entrata in vigore dei diritti all'ottenimento delle prestazioni previste dal presente Accordo, la salvaguardia dei diritti e la validità dei periodi di prescrizione.

Articolo 38: prevede le procedure di ratifica e la modalità di entrata in vigore.

Articolo 39: stabilisce la durata e la modalità di risoluzione dell'Accordo.

Articolo 40: regola il mantenimento dei diritti acquisiti in caso di risoluzione dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione del presente provvedimento non determina oneri per la finanza pubblica poiché è in vigore una convenzione multilaterale che sarà sostituita dal presente Accordo, senza variazione delle prestazioni già previste.

> La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli chedi can'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 1961, ha avuto esito

[X] POSITIVO [] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale deno Stato

Analisi tecnico-normativa

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

L' Accordo Italo- Turco di sicurezza sociale intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale in particolare la parità di trattamento in materia previdenziale tra i lavoratori italiani e turchi. Esso sostituirà la Convenzione europea di sicurezza sociale, strumento del Consiglio d'Europa ratificato da entrambi gli Stati e attualmente in vigore tra gli stessi. Obiettivo principale di questo Accordo è quello di semplificare gli aspetti amministrativi per migliorare la tutela dei lavoratori assicurati nei due Paesi, poiché esiste già uno strumento multilaterale simile.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La stipula dell'Accordo costituisce uno strumento di mero coordinamento delle legislazioni nazionali, non implicano modificazioni della normativa nazionale poiché esse lasciano agli Stati contraenti la piena libertà di legiferare in materia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un Trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore del presente Accordo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. L'accordo di sicurezza sociale, che contiene le stesse disposizioni dello strumento del Consiglio d'Europa, intende rafforzare gli aspetti amministrativi per migliorare la tutela dei lavoratori assicurati nei due Paesi, semplificando le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO





TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REPUBBLICA DI TURCHIA

SULLA

PREVIDENZA SOCIALE

Premessa

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, nell'intento di disciplinare le relazioni tra i due Stati (in appresso denominate "Parti Contraenti") in materia di sicurezza sociale, hanno concordato quanto segue:

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni dei termini

- (1) I termini utilizzati nel presente Accordo avranno il seguente significato:
 - a) "Territorio":
 Per quanto riguarda l'Italia, la Repubblica Italiana;
 Per quanto riguarda la Turchia, la Repubblica di Turchia;
 - b) "Legislazione": tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano i regimi di sicurezza sociale, come specificato nel paragrafo 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo;
 - c) "Autorità Competente":
 Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Saluto;
 Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

- d) "Istituzione Competente": l'istituto o gli istituti previdenziali preposti all'attuazione della legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo e all'erogazione delle prestazioni;
- c) "Istituzione": l'istituzione o le istituzioni preposte all'attuazione della legislazione di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo;
- f) "Assicurato": la persona che è cd è stata soggetta alla legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo;
- g) "Periodo Assicurativo": il periodo durante il quale sono stati versati i contributi previdenziali, effettivi o figurativi, in virtù della legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo;
- h) "Prestazioni e pensioni": tutte le prestazioni o le pensioni, inclusi tutti i componenti delle stesse, erogati dai fondi pubblici, ivi incluso qualsiasi aumento, indennità di rivalutazione o indennità integrativa, salvo che non sia diversamente previsto dal presente Accordo;
- i) "Residenza": residenza permanente;
- j) "Soggiorno": temporanea dimora;
- k) "Familiare": le persone desinite o riconosciute come familiari dalla legislazione applicata dall'istituzione competente;
- "Beneficiario": le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione delle Parti Contraenti;
- m) "Superstite": le persone definite o riconosciute come superstiti e aventi diritto in virtù della legislazione delle Parti Contraenti.
- (2) Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo avrà il significato ad esso attribuito dalla legislazione delle Parti Contraenti.

Articolo 2 Legislazione a cui si applica l'Accordo

(1) Il presente Accordo si applicherà alle seguenti legislazioni in materia di:

Per quanto riguarda la Repubblica Italiana:

- a) Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e la reversibilità dei lavoratori dipendenti, i regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coluni), e la gestione separata di tale assicurazione;
- b) Assicurazione per la maternità e la malattia, compresa la tubercolosi;

- c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- d) Assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- e) I regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.

Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia:

- a) Invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o più datori di lavoro;
- b) Invalidità, vecchiala, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente;
- c) Invalidità, vecchiaia, reversibilità e assicurazioni sanitarie generali per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- d) Invalidità, vecchiala, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità in base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti presso i fondi (esclusi i dipendenti pubblici ed il personale assunto in virtù del Decreto Legge n. 399) di cui all'Articolo Provvisorio n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506;
- (2) Il presente Accordo si applicherà anche a qualsiasi legislazione che modifichi, aggiorni o sostituisca o integri la legislazione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.
- (3) L'applicazione del presente Accordo alla legislazione relativa a nuovi regimi di sicurczza sociale o a nuovi rami assicurativi dovrà essere attuata tramute un nuovo Accordo sottoscritto a tal fine dalle Parti Contraenti.
- (4) Il presente Accordo non si applicherà alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di prestazioni assistenziali ed altre prestazioni non contributive finanziate tramite la fiscalità generale o relative alle integrazioni al trattamento minimo.

Articolo 3 Campo di applicazione soggettivo dell'Accordo

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le disposizioni dello stesso si applicheranno alle persone che siano state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti Contraenti o che siano soggette alla legislazione di una delle Parti Contraenti, inclusi i familiari di tali persone ed i loro superstiti.

Articolo 4 Parità di trattamento

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti e alle quali si applicano le disposizioni del presente Accordo, godranno degli stessi diritti e saranno soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale nazione.

Articolo 5 Esportabilità delle prestazioni

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le prestazioni erogate in base alla legislazione della Parte Contraente, competente al pagamento, dovranno essere corrisposte nella stessa misura alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo 3 del presente Accordo, anche se residenti nel territorio dell'altra Parte. Nel caso in cui tali persone risiedano nel territorio di un paese terzo, le prestazioni saranno corrisposte conformemente alla legislazione della Parte Contraente responsabile del pagamento.

PARTE II DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 6 Disposizioni generali

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo:

- (1) Le persone impiegate nel territorio di una delle Parti Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività professionale nel territorio di una delle Parti Contraenti saranno, per quanto concerne tale rapporto di lavoro o attività autonoma, soggette alla legislazione della Parte Contraente in cui lavorano anche se residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente o se il loro datore di lavoro o la sede legale del loro datore di lavoro sia ubicata nel territorio dell'altra Parte Contraente.
- (2) I dipendenti pubblici e le persone considerate tali di una delle Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente alla quale appartiene l'amministrazione di cui sono dipendenti.
- (3) La persona impiegata da una filiale o dalla sede permanente di un'impresa nel territorio di una Parte Contraente diverso da quello in cui tale impresa ha la propria sede legale sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è ubicata tale filiale o sede permanente.

Articolo 7 Distacco temporaneo

Nel caso in cui una persona impiegata nel territorio di una Parte Contraente sia distaccata temporaneamente dal proprio datore di lavoro per l'espletamento di un determinato lavoro nel territorio dell'altra Parte Contraente, tale persona sarà soggetta, in riferimento a quel rapporto di lavoro, alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Nel caso in cui un lavoratore autonomo che svolge la propria attività nel territorio di una delle Parti Contraenti si trasferisca nel territorio dell'altra Parte Contraente per svolgervi temporaneamente la propria attività, tale lavoratore sarà soggetto alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. In entrambi i casi, tale periodo potrà essere prorogato previa approvazione delle Autorità Competenti o degli Organi preposti a tal fine dalle Autorità Competenti di entrambe le Parti Contraenti.

Articolo 8 Personale delle società di trasporto internazionale

La persona che sia membro di equipaggio viaggiante di una impresa operante, per proprio conto o per conto di terzi, nel settore dei servizi di trasporto internazionale per passeggeri o merci, su strada, ferrovia, per aria o mare ed avente la propria sede legale nel territorio dell'altra Parte Contraente sarà soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente.

Articolo 9 Membri di equipaggio e marittimi

- (1) La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente sarà soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente.
- (2) Se la persona che è impiegata in un porto o nelle acque territoriali di una Parte Contraente, ma che non è membro dell'equipaggio di una nave, viene impiegata nelle attività di carico, scarico e riparazione di una nave battente bandiera dell'altra Parte Contraente o incaricata della supervisione di tali attività, la stessa sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente a cui appartengono il porto o le acque territoriali.
- (3) La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente e che viene remunerata per tale impiego da una persona fisica o giuridica avente residenza o sede legale nel territorio dell'altra Parte Contraente sarà soggetta alla legislazione di quest'ultima Parte Contraente se risiede nel territorio di tale Parte; ai fini dell'applicazione della suddetta legislazione, l'impresa o la persona che corrisponde la remunerazione sarà considerata datore di lavoro.

Articolo 10 Missioni diplomatiche e funzionari consolari

- (1) I membri delle missioni diplomatiche o gli addetti consolari di una delle Parti Contraenti, come pure le persone impiegate al servizio privato di tali funzionari o addetti, che siano distaccati nel territorio della Parte che li ospita, saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente che li ha distaccati.
- (2) Le persone di cui al paragrafo I del presente Articolo saranno soggette alla legislazione della Parte Contraente che le ospita, se assunte localmente. Tuttavia, potranno optare per l'applicazione della legislazione dello Stato per il quale lavorano entro tre mesi dalla data della loro assunzione, a condizione che siano cittadini della Parte Contraente che li impiega.

Articolo 11 Eccezioni

Le Autorità Competenti o gli Organi designati da tali Autorità delle Parti Contraenti potranno concordare eventuali eccezioni agli Articoli da 6 a 10 del presente Accordo, per quanto concerne la legislazione applicabile ad una persona o ad una categoria di persone.

PARTE III DISPOSIZIONI SPECIALI

SEZIONE 1 PRESTAZIONI SANITARIE, DI MALATTIA E MATERNITA'

Articolo 12 Totalizzazione dei periodi assicurativi

- (1) Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti subordini il diritto alle prestazioni al completamento di determinati periodi assicurativi, l'istituzione competente di tale Parte dovrà prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, ove non coincidano, e considerarli alla stregua di periodi assicurativi completati in virtù della legislazione della prima Parte Contraente.
- (2) Per quanto concerne le indennità giornaliere in denaro di malattia e maternità, la totalizzazione dei periodi di cui all'articolo 1 del presente Articolo potrà essere applicata solo se la persona in questione è assicurata nel territorio della Parte Contraente in base alla cui legislazione è stata presentata la domanda di prestazione.

Articolo 13 Lavoro o soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente

- (1) Laddove le condizioni di un assicurato che sia stato temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte Contraente per svolgere una determinata attività, nonché quelle dei suoi familiari conviventi a carico, richiedessero cure mediche, essi riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o maternità per conto e a spese della Parte Contraente in cui il datore di lavoro ha la propria sede legale.
- (2) Laddove le condizioni dei lavoratori assicurati in base alla legislazione di una Parte Contraente, nonché quelle dei loro familiari conviventi a carico, richiedessero cure mediche urgenti durante il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o matemità per conto e alle spese della Parte Contraente in cui i lavoratori sono assicurati.
- (3) Nel caso in cui i lavoratori assicurati in base alla legislazione di una Parte Contraente, nonché i loro familiari conviventi a carico, si trasferissero nel territorio dell'altra Parte Contraente mentre stanno beneficiando di prestazioni sanitarie, di malattia o maternità erogate dall'istituzione di una Parte Contraente, essi continueranno a ricevere tali prestazioni; fermo restando che il beneficiario dovrà ottenere l'autorizzazione dell'istituzione competente prima di tornare nell'altra Parte Contraente. L'autorizzazione potrà essere negata in caso di certificato medico attestante che le condizioni di salute della persona in questione non consentono di viaggiare nell'altra Parte Contraente.
- (4) Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona è assicurata, mentre le modalità e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.

Articolo 14 Prestazioni sanitarie per i familiari dell'assicurato

- (1) I familiari di una persona avente dititto alle prestazioni sanitarie in virtù della legislazione di una Parte Contraente in base alla quale è assicurato, che risiedono nel territorio dell'altra Parte Contraente, avranno diritto a ricevere le prestazioni, in base a quanto previsto dalla legislazione della parte Contraente nel cui territorio risiedono, ove non abbiano diritto alle prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio abitualmente risiedono. I costi delle prestazioni sanitarie saranno coperti dall'istituzione competente presso la quale i familiari dell'assicurato sono assicurati in virtù della sua iscrizione presso tale istituzione competente.
- (2) Laddove i familiari di cui al paragrafo I del presente Articolo soggiornino o trasferiscano la propria residenza nel territorio della Parte Contraente in cui ha sede l'istituzione competente, essi riceveranno le prestazioni sanitarie conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente.

(3) Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona è assicurata, mentre le modalità e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.

Articolo 15 Prestazioni sanitarie per i pensionati ed i loro familiari

- (1) I titolari di pensione in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti, ed i loro familiari, avranno diritto a ricevere le prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono.
- (2) I titolari di pensione in virtù della legislazione di una Parte Contraente che sono residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come anche i loro familiari, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte Contraente, come se il diritto alla prestazione pensionistica fosse acquisito in base alla legislazione di tale Parte, a spese dell'istituzione competente.

Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona è assicurata, mentre le modalità e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.

- (3) Conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, laddove le condizioni del pensionato o dei suoi familiari che risiedono con lui nel territorio di una Parte Contraente, richiedessero cure mediche urgenti durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi avranno diritto a ricevere le prestazioni conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente e a spese della stessa.
- (4) Laddove le condizioni dei titolari di pensione in virtù della legislazione di una Parte Contraente e quelle dei loro familiari richiedessero cure mediche urgenti durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra parte Contraente, essi riceveranno prestazioni sanitarie a spese dell'istituzione presso la quale sono iscritti.

Articolo 16 Presidi ortopedici, protesì ed altre prestazioni in natura di notevole importanza

l presidi ortopedici, le protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza saranno forniti, salvo casi di assoluta urgenza, previa autorizzazione dell'istituzione competente. La lista di tali prestazioni sarà allegata all'Accordo Amministrativo.

Articolu 17 Prestazioni in denare

Le prestazioni in denaro saranno erogate dall'istituzione competente conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 18 Rimborsi

L'istituzione competente dovrà rimborsare il costo delle prestazioni sanitarie all'istituzione previdenziale dell'altra Parte Contraente per le prestazioni fornite in base agli Articoli 13, 14, 15, 16 e 24 del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dall'Accordo Amministrativo.

SEZIONE 2 PRESTAZIONI DI VECCHIAIA, INVALIDITA' E REVERSIBILITA'

Articolo 19 Totalizzazione dei periodi assicurativi

- (1) Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti preveda che il diritto, il mantenimento del diritto e la riacquisizione del diritto alle prestazioni sia condizionato al completamento di determinati periodi assicurativi, l'istituzione che applica la legislazione dovrà, ove necessario, prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, ove non coincidano, come se fossero periodi assicurativi completati in virtù della propria legislazione.
- (2) Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal completamento di un determinato periodo in un'occupazione coperta da un regime speciale o in una specifica occupazione o impiego, solo i periodi completati in base al regime in questione o, in assenza di tale regime, nella stessa occupazione o impiego, a seconda dei casi, saranno presì in considerazione al fine di stabilire il diritto a percepire tali prestazioni in virtù della legislazione dell'altra Parte Contraente.
- (3) Ai fini della determinazione del diritto a percepire una determinata prestazione, secondo la legislazione di una delle Parti Contraenti, sarà presa in considerazione la data del primo giorno lavorativo nell'altra Parte Contraente.

Articolo 20 Periodi assicurativi inferiori ad un anno

- (1) Nel caso in cui il totale del periodo assicurativo completato in base alla legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a 12 mesi, la prestazione non sarà erogata, a meno che tale legislazione non contempli il diritto a percepire la prestazione solo sulla base di detto periodo assicurativo.
- (2) Conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, l'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovrà prendere in considerazione i suddetti periodi ai fini del diritto, del mantenimento del diritto e della riacquisizione del diritto alle prestazioni, nonché ai fini della determinazione dell'importo effettivo, come se tali periodi fossero stati completati in virtù della legislazione da essa applicata.

Articolo 21 Calcolo delle prestazioni in denaro

- (1) Nel caso in cui il diritto a percepire le prestazioni in virtù della legislazione di una Parte Contraente debba essere acquisito indipendentemente dalle disposizioni dell'Articolo 19 del presente Accordo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente calcolerà le prestazioni da erogare esclusivamente sulla base dei periodi completati secondo legislazione da essa applicata.
- (2) Se la persona in questione acquisisce il diritto alle prestazioni in base alla legislazione di una Parte Contraente solo mediante l'applicazione dell'articolo 19 del presente Accordo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà calcolare le prestazioni in questione come di seguito descritto:
 - a. L'istituzione competente calcolerà l'importo teorico considerando tutti i periodi
 assicurativi completati in virtù della legislazione di entrambe le Parti Contraenti, come
 se fossero stati completati esclusivamente in virtù della legislazione che tale
 istituzione applica;
 - b. Sulla base dell'importo calcolato come sopra descritto, l'importo effettivo della prestazione sarà calcolato sulla base di una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente in base alla propria legislazione ed i periodi assicurativi complessivi utili ai fini della misura della prestazione.
- (3) Laddove le prestazioni previste dalla legislazione di una Parte Contraente siano calcolate sulla base delle retribuzioni o dei contributi versati in virtù della legislazione di tale Parte Contraente, l'istituzione competente dovrà prendere in considerazione le retribuzioni o i contributi versati esclusivamente in base alla legislazione da essa applicata.

Articulo 22 Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni

Le persone a cui il presente Accordo si applica non saranno soggette alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di riduzione, sospensione o revoca delle prestazioni qualora beneficiassero simultaneamente delle prestazioni dalle istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti.

SEZIONE 3 SUSSIDIO IN CASO DI DECESSO

Articolo 23

Totalizzazione dei periodi assicurativi e attribuzione del sussidio in caso di decesso

- (1) Laddove il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso previsto dalla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal completamento di un determinato periodo assicurativo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà prendere in considerazione, ove necessario, i periodi assicurativi completati in virtù della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano, come se fossero periodi assicurativi completati in virtù della propria legislazione.
- (2) Nel caso in cui una persona assicurata in virtù della legislazione di una Parte Contraente muoia nel territorio dell'altra Parte Contraente, si considererà che tale persona sia deceduta nel territorio della Parte Contraente in cui era assicurato ed i superstiti avranno diritto a percepire il sussidio in caso di decesso.
- (3) Nel caso in cui la legislazione di entrambe le Parti Contraenti preveda il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso, si applicherà solo la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona deceduta risiedeva.

SEZIONE 4 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 24 Prestazioni in natura

- (1) Qualsiasi assicurato che risieda o soggiorni nel territorio dell'altra Parte Contraente e che abbia diritto a prestazioni in natura a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale beneficerà di tali prestazioni nel territorio della Parte Contraente in cui risiede o soggiorna, in base alla legislazione applicata da tale Parte Contraente, a spese dell'istituzione competente, come se tale persona fosse iscritta a detta istituzione.
- (2) Le disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo si applicheranno anche alle protesi, ai presidi ortopedici e alle prestazioni in natura di notevole importanza

(3) Per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicheranno le disposizioni del caso contenute nell'Accordo Amministrativo.

Articolo 25 Malattie professionali

Qualora la legislazione di una Parte Contraente subordini il diritto a beneficiare di prestazioni per malattia professionale al fatto che la malattia deve essere per prima diagnosticata nel proprio territorio, tale requisito si riterrà soddisfatto anche se la malattia verrà diagnosticata inizialmente nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 26 Prestazioni in denaro

- (1) Se la legislazione di entrambe le Parti Contraenti prevede per il lavoratore il diritto a prestazioni in denaro in caso di malattia professionale, le prestazioni saranno concesse soltanto in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stata svolta per ultimo l'attività lavorativa che ha causato l'insorgenza della malattia professionale.
- (2) Qualora un assicurato ha beneficiato di prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di una delle Parti Contraenti, in caso di aggravamento delle sue condizioni durante la sua permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'istituzione competente della prima Parte Contraente dovrà assumere l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento della malattia, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, sempre che la persona che ha contratto la malattia professionale non abbia svolto, in base alla legislazione della seconda Parte Contraente un'attività che possa aver causato o aggravato la malattia considerata. Se l'assicurato ha svolto tale attività, sotto la legislazione della seconda Parte Contraente, l'istituzione competente della prima Parte Contraente assume l'onere delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica; l'istituzione competente della seconda Parte Contraente pagherà la differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento secondo le disposizioni della legislazione che essa applica e l'importo delle prestazioni che sarebbe stato dovuto prima dell'aggravamento.

SEZIONE 5 PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Articolo 27 Totalizzazione dei periodi assicurativi

(1) Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti sia subordinato al completamento di un determinato periodo assicurativo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà prendere in considerazione i periodi

assicurativi completati in virtù della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano.

(2) L'importo, la durata e le modalità di pagamento delle prestazioni saranno determinate in base alla legislazione applicata dall'istituzione competente.

PARTE IV DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 28 Misure amministrative e modalità di collaborazione

- (1) Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti definiranno gli accordi amministrativi necessari ai fini dell'applicazione dei presente Accordo.
- (2) Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti dovranno scambiarsi il prima possibile le informazioni necessarie relative alle misure adottate per l'applicazione del presente Accordo, nonché darsi informazioni in merito a qualsiasi modifica nella loro legislazione nazionale, laddove tali modifiche producano effetti sull'applicazione del presente Accordo.
- (3) Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti dovranno designare gli organismi di collegamento al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo. Laddove un'Autorità Competente ritenga necessario designare un Organismo competente ai fini dell'applicazione degli Articolì 7 (ultima frase) ed 11, tale Parte Contraente informerà per iscritto l'altra Parte di tale designazione.
- (4) Le Autorità Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza in merito a qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente Accordo, come se tali questioni incidessero sull'applicazione della propria legislazione. Tale assistenza amministrativa sarà prestata a titolo gratuito.
- (5) Gli accertamenti medici condotti esclusivamente ai fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente, relativi a persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno effettuati su richiesta e a spese dell'istituzione competente, dall'istituzione in cui tali persone risiedono o soggiornano. Gli accertamenti medici relativi all'applicazione della legislazione di entrambe le Parti Contraenti saranno effettuati dall'istituzione del luogo di residenza o soggiorno della persona in questione ed a spese di tale istituzione.
- (6) Qualsiasi informazione relativa ad una persona che sia comunicata ad una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente in base al presente Accordo sarà considerata riservata ai fini del presente Accordo e sarà utilizzata solo ai fini dell'applicazione del presente Accordo e della legislazione a cui il presente Accordo si applica. L'altra Parte Contraente non dovrà divulgare le informazioni così ricevute.

Articolo 29 Autorità dei rappresentanti diplomatici

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorità diplomatiche e consolari di ogni Parte Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni Competenti ed agli Organismi di Collegamento dell'altra Parte Contraente per ottenere le informazioni necessarie al fine di proteggere i cittadini del loro Stato che abbiano presentato domanda di prestazioni e possono rappresentarii senza una procura.

Articolo 30 Utilizzo delle lingue ufficiati

- (1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorità Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare tra loro nelle rispettive lingue ufficiali.
- (2) Nessuna domanda di prestazione o documento sarà respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte Contraente.

Articolo 31 Esenzione da spese amministrative e dall'autenticazione

- (1) L'esenzione o la riduzione delle spese e diritti amministrativi relativi alle domande in fase istruttoria ed ai documenti allegati ai fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente si applicheranno anche a qualsiasi dichiarazione o altro documento presentato in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente o ai fini dell'applicazione del presente Accordo.
- (2) Qualsiasi attestazione, documento e dichiarazione di identità presentato ai fini del presente Accordo non dovrà essere autenticato.

Articolo 32 Presentazione di domande di prestazione scritte

- (1) Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso presentato ai fini dell'applicazione del presente Accordo o in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti ad un'Autorità, istituzione o altro organismo competente di una Parte Contraente sarà considerato come se fosse stato presentato all'Autorità, istituzione o altro organismo competente dell'altra Parte Contraente.
- (2) Una domanda di prestazione presentata in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti ai fini dell'applicazione del presente Accordo, sarà considerata come una domanda di prestazione presentata in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente.
- (3) Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, debba essere presentata ad un'Autorità, istituzione o altro organismo competente

di tale Parte Contraente, potrà essere presentata entro la stessa data di scadenza, all'Autorità, istituzione o altro organismo competente dell'altra Parte Contraente.

(4) Nelle fattispecie di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente Articolo, le istituzioni summenzionate dovranno, direttamente o tramite gli organismi di collegamento, inoltrare tempestivamente tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'istituzione competente dell'altra Parte Contraente.

Articolo 33 Risarcimento danni

- (1) Nel caso in cui una persona percepisca prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti a seguito di un danno verificatosi nel territorio dell'altra Parte Contraente e qualora il diritto al risarcimento contro terzi sia previsto dalla legislazione di tale parte Contraente, il diritto al risarcimento sarà allora trasferito in base alla legislazione della prima Parte Contraente all'istituzione di quest'ultima.
- (2) Nel caso in cui il diritto al risarcimento per il medesimo danno si riferisca allo stesso tipo di prestazioni e tale diritto sia contemplato dalle istituzioni di entrambe le Parti Contraenti conformemente alle disposizioni del paragrafo I del presente Articolo, la terza parte potrà corrispondere il risarcimento all'istituzione di una o dell'altra Parte Contraente. Le istituzioni dovranno ripartirsi il risarcimento ottenuto in rapporto alle prestazioni da esse erogate.

Articolo 34 Recupero del pagamenti indebiti

Nel caso in cui l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti corrisponda ad un beneficiario, in base alle disposizioni del presente Accordo, un importo superiore al dovuto, la stessa potrà chiedere all'istituzione dell'altra Parte Contraente competente al pagamento delle prestazioni dovute a tale persona, di dedurre l'importo pagato in eccesso da qualsiasi somma spettante a tale persona. La suddetta istituzione competente trasferirà la somma così recuperata all'istituzione dell'altra Parte Contraente.

Nel caso in cui non sia possibile procedere al recupero di un pagamento indebito come sopra descritto, si applicherà la seguente procedura:

a. Laddove l'istituzione di una delle Parti Contraenti abbia corrisposto ad un beneficiario un importo superiore a quanto dovuto, tale istituzione potrà, in base alle condizioni e nei limiti consentiti dalla legislazione da essa applicata, chiedere all'istituzione dell'altra Parte Contraente competente al pagamento delle prestazioni al beneficiario, di dedurre l'importo pagato in eccesso dai futuri pagamenti che saranno corrisposti a tale persona.

L'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovrà dedutre tale importo, in base alle condizioni e nei limiti consentiti dalla legislazione applicata, come se avesse essa stessa corrisposto il pagamento in eccesso e dovrà trasferire la somma così recuperata all'istituzione dell'altra Parte Contraente.

b. Laddove l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti abbia corrisposto un anticipo al beneficiario in base alla propria legislazione, potrà richiedere all'istituzione competente dell'altra Parte Contraente di dedurre l'importo dell'anticipo dai pagamenti spettanti al beneficiario per lo stesso periodo. L'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovrà dedurre l'importo e trasferirlo all'istituzione competente della Parte Contraente che ne ha fatto richiesta.

Articolo 35 Valuta dei pagamenti

- (1) Il pagamento di qualsiasi prestazione erogata in base al presente Accordo sarà effettuato nella valuta della Parte Contraente la cui istituzione competente provvede al pagamento, e qualunque pagamento di questo tipo costituirà il completo assolvimento degli obblighi dell'istituzione competente al pagamento.
- (2) Nel caso in cui, in base al presente Accordo, l'istituzione competente di una delle Parti Contracati sia tenuta a corrispondere somme di denaro a titolo di rimborso delle prestazioni erogate dall'istituzione dell'altra Parte Contracate, essa dovrà corrispondere il pagamento dovuto nella valuta del secondo Stato, L'istituzione della prima Parte Contracate assolverà ai propri obblighi pagando nella propria valuta.

Articolo 36 Soluzione delle controversie

- (1) Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti dovranno congiuntamente risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo tramite negoziazione.
- (2) Laddove una qualunque controversia non possa essere risolta come specificato al paragrafo 1 del presente Articolo ed entro sei mesi, tale controversia sarà sottoposta ad una procedura di arbitrato che possa risolverla conformemente ai principi fondamentali e allo spirito del presente Accordo. Le Parti Contraenti concorderanno le regole relative alla costituzione ed alle modalità operative della procedura di arbitrato.

PARTE V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37 Disposizioni transitorie

(1) Il presente Accordo non conferisce diritti a percepire prestazioni relative a qualsiasi periodo antecedente la sua entrata in vigore.

- (2) Qualsiasi periodo assicurativo completato in virtù della legislazione di una Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, sarà preso in considerazione ai fini della determinazione dei diritti derivanti dal presente Accordo.
- (3) Qualsiasi prestazione spettante esclusivamente in virtù del presente Accordo sarà corrisposta, su richiesta della persona interessata e conformemente alle disposizioni del presente Accordo, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, a meno che i diritti precedentemente acquisiti non abbiano dato luogo ad un pagamento forfettario.
- (4) Laddove la domanda di prestazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo sia presentata entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, i diritti derivanti in virtù delle disposizioni del presente Accordo saranno acquisiti a decorrere da tale data e le disposizioni della legislazione di una delle Parti Contracnti relative alla perdita o alla prescrizione dei diritti per decorrenza dei termini non potramo trovare applicazione contro la persona interessata. La data di presentazione della domanda dovrà essere presa in considerazione qualora la stessa fosse presentata dopo due anni.

Articolo 38 Ratifica ed entrata in vigore

- (1) Il presente Accordo sarà ratificato conformemente alla legislazione delle Parti Contraenti e gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati il prima possibile.
- (2) L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Le Parti Contraenti dovranno debitamente dare notifica del presente Accordo al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, in base all'Articolo 7.2 della Convenzione Europea di Sicurezza Sociale.

Articolo 39 Durata e risoluzione dell'Accordo

- (1) Il presente Accordo avrà durata indefinita.
- (2) Le Parti Contraenti potranno risolverlo mediante preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte Contraente.

Articolo 40 Mantenimento dei diritti acquisiti

- (1) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i diritti acquisiti in virtù dello stesso saranno fatti salvi.
- (2) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i procedimenti non ancora definiti, finalizzati alla valutazione del diritto a prestazione saranno conclusi conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Redatto e sottoscritto in due originali a ROKA il 8 105/2012 nelle lingue italiana, turca ed inglese, essendo i tre testi ugualmente autorevoli. In caso di discrepanze nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

puobler.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA

let Donty.

AGREEMENT

BETWEEN



THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE REPUBLIC OF TURKEY

ON

SOCIAL SECURITY

Preamble

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey being desirous of regulating relations between the two States (hereinafter called "Contracting Parties") in the field of social security have agreed as follows:

PART I GENERAL PROVISIONS

Article 1 Definitions of terms

- (1) The terms used in the present Agreement shall be defined as follows:
 - a) "Territory":
 in relation to Italy, the Italian Republic;
 in relation to Turkey, the Republic of Turkey;
 - b) "Legislation": any laws and regulations which relate to the social security schemes specified in paragraph 1 of Article 2 of this Agreement;
 - c) "Competent Authority": in relation to the Italian Republic, the Ministry of Labour and Social Policies and the Ministry of Health. in relation to the Republic of Turkey, the Ministry of Labour and Social Security,
 - d) "Competent Institution": the insurance institution or institutions responsible for implementing the legislation mentioned in Article 2 of this Agreement and providing the benefits;

- e) "Institution": the institution or institutions in charge of applying the legislation mentioned in paragraph 1 of Article 2 of this Agreement;
- f) "Insured Person": the person who is and has been subject to the legislation mentioned in Article 2 of this Agreement;
- g) "Period of Insurance": the period over which insurance contributions have been paid or are deemed to have been paid under the legislation specified in Article 2 of this Agreement;
- h) "Benefits and Pensions"; all benefits or pensions including all components thereof provided out of public funds as well as all increases, revaluation allowances or supplementary allowances, unless otherwise provided in this Agreement;
- i) "Residence": permanent residence;
- j) "Stay": temporary residence;
- k) "Member of family": the persons defined or recognised as member of family by the legislation applied by the competent institution;
- "Beneficiary": the persons defined or recognised as such by the legislations of the Contracting Parties;
- m) "Survivor": persons defined or recognised as survivor and entitled person by the legislations of the Contracting Parties.
- (2) Any term not defined in this Agreement has the meaning assigned to it in the legislations of the Contracting Parties.

Article 2 Legislation to which the Agreement applies

(1) This Agreement shall apply to the following legislation:

In relation to the Italian Republic:

- a) General mandatory insurance for disability, old-age and survivors of employees, the relevant special schemes for the self-employed (craftsmen, tradesmen, farmers, tenants and sharecroppers) and the separate scheme of this insurance;
- b) Insurance against maternity and illness, including tuberculosis;
- c) Insurance against work injuries and occupational diseases;
- d) Insurance against involuntary unemployment;

e) The schemes excluding and replacing the general mandatory insurance schemes established for certain categories of workers, insofar as these refer to benefits or risks covered by the legislation indicated at the above subparagraphs.

In relation to the Republic of Turkey:

- a) Invalidity, old age, survivor, work accident and occupational diseases, unemployment insurance, and sickness and maternity insurances under the general health insurances in respect of persons employed under a contract of employment by one or more employer;
- b) Invalidity, old age, survivor, work accident and occupational diseases and general health insurances in respect of self-employed persons working on their own name and account without a contract of employment;
- c) Invalidity, old age, survivor and general health insurances in respect of persons working in public administrations;
- d) Invalidity, old age, death, work accident and occupational diseases, unemployment insurance, and sickness and maternity insurances under the general health insurances in respect of persons employed at the funds (except civil servants and personnel working with the contract according to Decree Law No. 399) mentioned in Provisional Article 20 of Social Insurance Law No. 506;
- (2) This Agreement shall also apply to any legislation which amends, revises or replaces or supplements the legislation specified in paragraph 1 of this Article.
- (3) Application of this Agreement to the legislation concerning a new social security scheme or a new social insurance branch shall be realized through conclusion of a new Agreement between the Contracting Parties for this purpose.
- (4) This Agreement shall not apply to the legislation of the two Contracting Parties relating to the welfare-based social support benefit and to other non-contributory benefits funded through general taxation or relating to the minimum income supplement.

Article 3 Personal scope of the Agreement

Unless otherwise provided in this Agreement, provisions of this Agreement shall apply to persons who had been subject to the legislation of either or both Contracting Parties or are subject to the legislation of either Contracting Parties as well as to family members of such persons and to their survivors.

Article 4 Equality of treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, the persons who are resident in the territory of either Contracting Party and to whom the provisions of this Agreement apply, shall have the same rights and obligations provided by the legislation of the Contracting Party in whose territory they reside, on the same grounds as the nationals of that country.

Article 5 Export of benefits

Unless otherwise provided in this Agreement, benefits awarded under the legislation of the Contracting Party which is responsible for payment shall be paid at the same rate to persons within the scope of Article 3 of this Agreement even when they are resident in the territory of the other Party. In cases they are resident in the territory of a third country, benefits shall be paid in accordance with the legislation of the Contracting Party which is responsible for payment.

PART II PROVISIONS ON APPLICABLE LEGISLATION

Article 6 General provisions

Unless otherwise provided in this Agreement:

- (1) Persons employed in the territory of either Contracting Party or self-employed persons who perform their occupation in the territory of either Contracting Party shall, with respect to that employment, be subject to the legislation of the Contracting Party where they work even if they reside in the territory of the other Contracting Party or if their employer or the registered office of their employer is located in the territory of the other Contracting Party.
- (2) Civil servants and persons treated as such of either Contracting Party shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose administration they are employed.
- (3) A person who is employed by a branch or permanent representation of an undertaking in the territory of a Contracting Party other than that in which it has its registered office shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory such branch or permanent representation is located.

Article 7 Temporary posting

If a person who is employed in the territory of either Contracting Party is posted temporarily by his employer to perform certain work in the territory of the other Contracting Party, he shall, with respect to that employment, be subject to the legislation of the first Contracting Party for a period not exceeding 24 months. If a self-employed person who performs an occupation in the territory of either Contracting Party moves to the territory of the other Contracting Party to carry out his occupation temporarily there, that person shall be subject to the legislation of the first Contracting Party for a period not exceeding 24 months. In both cases, this period may be extended conditional upon approval of the competent Authorities or the Bodies designated by these Authorities of both Contracting Parties.

Article 8 Personnel of international transport undertakings

A person who is a member of the travelling or flying personnel of an undertaking which, for hire or on its own account, operates international transport services for passengers or goods by road, rail, air or sea and has its registered office in the territory of the other Contracting Party shall be subject to the legislation of that Contracting Party.

Article 9 Crew members and workers on vessels

- (1) A person who is employed on board a vessel flying the flag of either Contracting Party shall be subject to the legislation of that Contracting Party.
- (2) If a person, who is employed in a port or the territorial waters of a Contracting Party but who is not a member of the crew on a vessel, is engaged in loading, unloading and repairing a vessel flying the flag of the other Contracting Party or supervises such activities, he shall be subject to the legislation of the Contracting Party of the port or territorial waters.
- (3) A person who is engaged on board a vessel flying the flag of a Contracting Party and who is paid for this engagement by an undertaking or by a person that has its registered office or place of residence in the territory of the other Contracting Party shall be subject to the legislation of the latter Party if he resides in that Party's territory; the undertaking or person paying the remuneration shall be considered as employer for the purpose of the application of the said legislation.

Article 10 Diplomatic missions and consular officials

- (1) Members of diplomatic missions or consular posts of either Contracting Party as well as persons employed in the private service of officials of such missions or posts, who are posted to the receiving Party, shall be subject to the legislation of the sending Contracting Party.
- (2) The persons referred to in paragraph 1 of this Article shall be subject to the legislation of the receiving Contracting Party if they are employed locally. However, they may opt for the application of the legislation of the employing State within three months following the date of their engagement provided that they are nationals of the employing Contracting Party.

Article 11 Exceptions

The competent Authorities or the Bodies designated by these Authorities of the Contracting Parties may agree on exceptions to Articles 6 to 10 of this Agreement, regarding the legislation applicable to a person or category of persons.

PART III SPECIAL PROVISIONS

SECTION 1 : HEALTH, SICKNESS AND MATERNITY BENEFITS

Article 12 Aggregation of periods of insurance.

- (1) Where the legislation of either Contracting Party makes entitlement to benefits conditional upon the completion of periods of insurance, the competent institution of that Party shall take into account periods of insurance completed under the legislation of the other Contracting Party, in so far as they do not coincide, as if they were periods of insurance completed under the legislation of the first Contracting Party.
- (2) With respect to sickness and maternity daily cash allowances, the aggregation of periods mentioned in paragraph 1 of this Article shall be effected only if the person concerned is insured in the territory of the Contracting Party under whose legislation the application has been filed.

Article 13 Work or stay in the territory of other Contracting Party

- (1) Where the conditions of an insured person who has been posted by his employer to the territory of the other Contracting Party on a temporary basis to perform a particular work and his dependents residing with him require medical treatment, they shall receive health, sickness or maternity insurance benefits on behalf and at the expense of the Contracting Party where the registered office of the employer is established.
- (2) Where the conditions of those working as actively insured under the legislation of a Contracting Party and members of their families residing with them require urgent medical treatment during their stay in the territory of the other Contracting Party, they shall receive health, sickness or maternity insurance benefits on behalf and at the expense of the Contracting Party where the persons concerned are insured.
- (3) Where those working as actively insured under the legislation of a Contracting Party and members of their families residing with them go to the territory of the other Contracting Party while receiving health, sickness or maternity insurance benefits provided by the institution of a Contracting Party, they shall continue to receive these benefits. Provided that, the beneficiary should obtain the authorisation of the competent institution before returning to the other Contracting Party. The request for the authorisation shall be refused on account of a medical report submitted to the effect that the health condition of the person concerned does not permit travelling to the other Contracting Party.
- (4) The acquisition of the right to benefits, the duration of the benefits and members of the family eligible for benefits shall be determined in pursuance of the legislation of the Contracting Party in whose territory the person is insured, whereas the provision mode and scope of the benefits shall be determined in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the beneficiary stays.

Article 14 Health benefits for family members of the insured

- (1) The members of the family of a person who is entitled to health benefits under the legislation of a Contracting Party under which he is insured, who reside in the territory of the other Contracting Party, shall receive benefits as specified by the legislation of the Contracting Party in whose territory they reside, in so far as they are not entitled to health insurance benefits under the legislation of the Contracting Party in whose territory they reside. The expenses of the health benefits shall be covered by the competent institution in which the family members of the insured person are insured on the basis of his affiliation to that competent institution.
- (2) When the members of the family referred to in paragraph 1 of this Article stay or transfer their residence to the territory of the Contracting Party of competent institution, they shall receive health benefits in accordance with the legislation of that Contracting Party.
- (3) The acquisition of the right to benefits, the duration of the benefits and members of the family eligible for benefits shall be determined in pursuance of the legislation of the

Contracting Party in whose territory the person is insured, whereas the provision mode and scope of the benefits shall be determined in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the beneficiary stays.

Article 15 Health benefits for the pensioners and members of their families

- (1) Pensioners receiving pensions under the legislation of both Contracting Parties and the members of their families shall receive health benefits under the legislation of the Contracting Party in whose territory they are resident.
- (2) Pensioners receiving a pension under the legislation of one Contracting Party and having residence in the territory of the other Contracting Party and members of their families shall be subject to the legislation of that Contracting Party, as if the entitlement to pension benefit were acquired pursuant to its applicable legislation, at the expense of the competent institution.

The acquisition of the right to benefits, the duration of the benefits and members of the family eligible for benefits shall be determined in pursuance of the legislation of the Contracting Party in whose territory the person is insured, whereas the provision mode and scope of the benefits shall be determined in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the beneficiary stays.

- (3) In pursuance of paragraph 2 of this Article, when the conditions of the pensioner and members of his family who are resident in the territory of one Contracting Party require urgent medical treatment during their stay in the territory of the other Contracting Party, they shall be entitled to receive benefits in accordance with the legislation of that Contracting Party and at its expense.
- (4) When the conditions of the pensioners receiving pension under the legislation of a Contracting Party and members of their families require urgent medical treatment during their stay in the territory of the other Contracting Party, they shall receive health benefits at the expense of the institution they are affiliated.

Article 16 Orthopaedic appliances, prostheses and other health benefits requiring high costs

Orthopaedic appliances, prostheses and other health benefits requiring high costs shall be provided, except for the cases of emergency, upon the authorisation of the competent institution. The list of such benefits shall be attached to the Administrative Agreement.

Article 17 Cash benefits

Cash benefits shall be paid by the competent institution in accordance with the legislation it applies.

Article 18 Reimbursement

The competent institution shall reimburse the costs of health benefits to the insurance institution of the other Contracting Party for benefits provided pursuant to Articles 13, 14, 15, 16 and 24 of this Agreement, according to the procedure established by the Administrative Agreement.

SECTION 2 OLD-AGE, INVALIDITY AND SURVIVORS' BENEFITS

Article 19 Aggregation of periods of insurance

- (1) Where the legislation of either Contracting Party makes entitlement to, maintenance of and re-entitlement to benefits conditional upon the completion of periods of insurance, the institution which applies that legislation shall, where necessary, take into account periods of insurance completed under the legislation of the other Contracting Party, in so far as they do not overlap, as if they were periods of insurance completed under its legislation.
- (2) Where the right to receive benefits under the legislation of either Contracting Party is conditional upon the completion of a certain period in an occupation covered by a special scheme or in a specified occupation or employment, only periods completed under the scheme concerned or, in the absence of such a scheme, in the same occupation or employment, as appropriate, shall be taken into account for determining entitlement to such benefits under the legislation of the other Contracting Party.
- (3) For the purpose of determining the right to receive benefit, under the legislation of either Contracting Party, the date of the first working day in the other Contracting Party shall be taken into account.

Article 20 Periods of insurance less than one year

- (1) If the total period of insurance completed under the legislation of one Contracting Party is shorter than 12 months, the benefit shall not be granted, except when, according to that legislation, there exists a right to benefit based exclusively on that period of insurance.
- (2) In pursuance of paragraph 1 of this Article the competent institution of the other Contracting Party shall take into account these periods for the entitlement to, maintenance of and re-entitlement to benefits as well as the determination of the actual amount as if those periods had been completed under the legislation it applies.

Article 21 Calculation of cash benefits

- (1) If entitlement to benefits under the legislation of either Contracting Party is to be acquired without regard to the provisions of Article 19 of this Agreement, the competent institution of that Contracting Party shall calculate the benefits to be awarded solely on the basis of the periods completed under the legislation it applies.
- (2) If the person concerned acquires the right to benefits under the legislation of either Contracting Party only through application of Article 19 of this Agreement, the competent institution of this Contracting Party shall calculate the benefits as follows:
 - a. the competent institution shall calculate the theoretical amount taking into account all the insurance periods completed under the legislation of both Contracting Parties as if they had been completed solely under the legislation which that institution applies;
 - b. on the basis of the amount calculated as referred to above, the actual amount of benefit shall be computed as a proportion between the insurance periods completed exclusively according to its legislation and the total insurance periods taken into account for calculating the benefit.
- (3) Where benefits under the legislation of a Contracting Party are calculated on the basis of earnings or contributions paid under the legislation of that Contracting Party, the competent institution shall take into account the earnings or contributions paid exclusively under the legislation it applies.

Article 22 Reduction, suspension and cancellation of benefits

Persons to whom this Agreement is applicable shall not be subject to the legislation of the two Contracting Parties concerning reduction, suspension or cancellation of benefit in case of the simultaneous receipt of the benefits from the competent institutions of both Contracting Parties.

SECTION 3 DEATH GRANT

Article 23 Aggregation of periods of insurance and award of death grants.

(1) Where entitlement to death grants under the legislation of either Contracting Party is conditional upon the completion of a period of insurance, the competent institution of that Contracting Party shall take into account, if necessary, periods of insurance completed under the legislation of the other Contracting Party, in so far as they do not overlap, as if they were periods of insurance completed under its legislation.

- (2) Where a person who is insured under the legislation of one Contracting Party dies in the territory of the other Contracting Party, it shall be assumed that he has died in the territory of the Contracting Party where he is insured and the survivors shall be entitled to a death grant.
- (3) If entitlement to benefit in case of death exists pursuant to legislation of both Contracting Party, only the legislation of that Contracting Party in the territory of which the deceased had place of residence shall apply.

SECTION 4 ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL DISEASES

Article 24 Medical benefits

- (1) Any insured person who resides, permanently or temporarily, in the territory of the other Contracting Party and is entitled to work accident or occupational disease medical benefits shall be granted the said medical benefits in the territory of the Contracting Party where that insured person resides, permanently or temporarily, under the legislation applied by that Contracting Party, at the expense of the competent institution, as if that person had been registered with the said institution.
- (2) Provisions of Article 16 of this Agreement shall apply with respect to the prostheses, orthopaedic appliances and other major medical benefits in kind.
- (3) As regards the reimbursement of the cost of the benefits provided under paragraph 1 of this Article, the relevant provisions contained in the Administrative Arrangement shall apply.

Article 25 Occupational diseases

Where under the legislation of one Contracting Party the eligibility to receive benefits for occupational diseases is conditional upon the disease in question being first diagnosed in its territory, that condition shall be deemed to have been satisfied even when the disease was first diagnosed in the territory of the other Contracting Party.

Article 26 Cash benefits

(1) If the right to cash benefit in the case of occupational disease exists pursuant to the legislation of both Contracting Parties, the benefit shall be granted only pursuant to the legislation of the Contracting Party in whose territory the occupational activity conducive to occurrence of occupational disease concerned has last been performed.

(2) Where an insured person has received benefits for occupational disease under the legislation of either Contracting Party, and in the event of an aggravation of his condition during his residence in the territory of the other Contracting Party, the competent institution of the first Contracting Party shall bear the cost of benefit, taking the aggravation into account, in accordance with the provisions of the legislation which that institution applies, in so far as the person contracted occupational disease has not engaged, under the legislation of the second Contracting Party, in an occupation liable to cause or aggravate the disease in question. If the insured person has engaged in such an activity under the legislation of the second Contracting Party, the competent institution of the first Contracting Party shall bear the cost of benefit, leaving the aggravation out of account, in accordance with the provisions of the legislation it applies; the competent institution of the second Contracting Party shall pay the difference between the amount of benefit calculated after the aggravation in accordance with the legislation which that institution applies and the amount of benefit that would have been due before the aggravation.

SECTION 5 UNEMPLOYMENT BENEFITS

Article 27 Aggregation of periods of insurance

- (1) Where the entitlement to benefits according to one of the Contracting Parties' legislation is conditional upon the completion of periods of insurance, the competent institution of that Contracting Party shall take into account periods of insurance completed under the legislation of the other Contracting Party, in so far as they do not overlap.
- (2) The amount, duration and way of payment of the benefits shall be determined according to the legislation that the competent institution applies.

PART IV MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 28 Administrative measures and co-operation methods

- (1) The competent Authorities of the Contracting Parties shall make the administrative arrangements necessary for the application of this Agreement.
- (2) The competent Authorities of the Contracting Parties shall communicate to each other as soon as possible the necessary information on the measures taken for the application of this Agreement and inform of any changes in their national legislation in so far as these changes affect the application of this Agreement.
- (3) The competent Authorities of the Contracting Parties shall designate liaison bodies for the purpose of facilitating the implementation of this Agreement. Where a competent Authority deems it necessary to designate a competent Body for the purposes of the application of

articles 7 (last sentence) and 11, that Contracting Party shall give the other Party written notification of the said designation.

- (4) The competent Authorities and institutions of the Contracting Parties shall assist each other on any matters relating to the application of this Agreement as if these matters affected the application of their own legislation. Such administrative assistance shall be free of charge.
- (5) Medical examination performed exclusively for the application of the legislation of one Contracting Party and referring to persons having place of residence or stay in the territory of the other contracting Party, shall be performed at the request and at the expense of the competent institution, by the institution of its place of residence or stay. Medical examinations related to the application of the legislation of both Contracting Parties shall be performed at the expense of and by the institution of the place of residence or stay.
- (6) Any information about an individual which is communicated to a Contracting Party by the other Contracting Party in accordance with this Agreement shall be deemed confidential for the purpose of this Agreement and be used only in the application of this Agreement and the legislation to which this Agreement applies. The other Contracting Party shall not disclose the information so communicated:

Article 29 The authority of diplomatic representatives

For the purposes of the application of this Agreement, the diplomatic and consular Authorities of each Contracting Party may refer directly to the Authorities, Competent Institutions and Liaison Bodies of the other Contracting Party to obtain the information needed in order to protect claimants who are citizens of their State and may represent them without a power of attorney.

Article 30 Use of official languages

- (1) For the application of this Agreement, the competent Authorities and the institutions of the Contracting Parties may communicate with each other in their official languages.
- (2) No claim or document shall be rejected on the ground that it is written in the official language of the other Contracting Party.

Article 31 Exemption from charges and authentication

(1) Exemption from or reduction in the dues and charges of the written files and documents enclosed for the purpose of application of the legislation of a Contracting Party shall also apply to any declaration or other document which is submitted under the legislation of the other Contracting Party or for the implementation of this Agreement.

(2) Any identity statement, document and declaration submitted for the purposes of this Agreement need not be authenticated.

Article 32 Submission of written claims

- (1) Any application, declaration or appeal which is submitted, in pursuance of the application of this Agreement or under the legislation of either Contracting Party to a competent Authority, institution or other competent body of a Contracting Party shall be deemed to be submitted to the competent Authority, institution or other competent body of the other Contracting Party.
- (2) A claim for benefit submitted under the legislation of either Contracting Party in pursuance of the application of this Agreement shall be considered as a claim for benefit submitted under the legislation of the other Contracting Party.
- (3) Any application, declaration or appeal which should, under the legislation of either Contracting Party, be submitted to a competent Authority, institution or other competent body of that Contracting Party may be submitted within the same deadline to the competent Authority, institution or other competent body of the other Contracting Party.
- (4) In the cases mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article, the abovementioned institutions shall, either directly or through the liaison bodies, forward without delay these applications, declarations or appeals to the competent institution of the other Contracting Party.

Article 33 Compensation for damages

- (1) In the event that a person is receiving benefits under the legislation of either Contracting Party on account of a damage occurred in the territory of the other Contracting Party, and if the right to compensation exists against the third parties under the legislation of that Contracting Party, the right to compensation is then transferred under the legislation of the first Contracting Party to its institution.
- (2) If the right to compensation for the same damage is related to the same kind of benefits and this right arises for both institutions of Contracting Parties in accordance with the provision of paragraph 1 of this Article, the third party may pay for the compensation to the institution of either one or the other Contracting Party. The institutions shall share the compensation received according to the ratio of the benefits they have paid.

Article 34 Recovery of undue payments

If the competent institution of either Contracting Party pays to a beneficiary, under the provisions of this Agreement, a sum in excess of his entitlement, it may request the institution of the other Contracting Party responsible for the payment of the corresponding benefits to that person to deduct the amount overpaid from any amounts payable to him. The said competent institution shall transfer the amount so deducted to the institution of the other Contracting Party.

If recovery of undue payment cannot be made in this way, the following procedure shall apply:

a. Where the institution of either Contracting Party has paid to a beneficiary a sum in excess of his entitlement, that institution may, on the conditions and to the extent permissible under the legislation it applies, request the institution of the other Contracting Party responsible for payment of benefits to the beneficiary to deduct the amount overpaid from the payments it will make to him.

The competent institution of the other Contracting Party shall deduct that amount, on the conditions and to the extent permissible under the legislation it applies, as if the overpayment had been made by it, and shall transfer the amount so deducted to the institution of the other Contracting Party.

b. Where the competent institution of either Contracting Party has made an advance payment to the beneficiary under its legislation, it may request the competent institution of the other Contracting Party to deduct the amount of the advance from payments due to the beneficiary for the same period. The competent institution of the other Contracting Party shall deduct the amount and transfer it to the competent institution of the Contracting Party that made the request.

Article 35 Currency of Payment

- (1) Payment of any benefit in accordance with this Agreement shall be made in the currency of the Contracting Party whose competent institution makes the payment, and any such payment made shall constitute a full discharge of the obligation of the competent institution for the payment.
- (2) If, under this Agreement, the competent institution of either Contracting Party is liable to pay sums by way of a reimbursement for benefit provided by the institution of the other Contracting Party, its liability shall be expressed in the currency of the second State. The institution of the first Contracting Party shall discharge its liability by paying with its own currency.

Article 36 Resolution of disputes

- (1) The competent authorities of the Contracting Parties shall jointly resolve any dispute about the interpretation and application of this Agreement through negotiations.
- (2) If any dispute cannot be resolved as specified in paragraph 1 of this Article and within six months, it shall be submitted to an arbitration mechanism which can resolve it in accordance with the basic principles and spirit of this Agreement. The Contracting Parties shall determine together the rules concerning constitution and working method of the arbitration mechanism.

PART V TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 37 Transitional provisions

- (1) This Agreement shall confer no rights to benefits for any period before its entry into force.
- (2) Any period of insurance completed under the legislation of a Contracting Party before the entry into force of this Agreement shall be taken into account for the purpose of determining rights arising from this Agreement.
- (3) Any benefit due only by virtue of this Agreement shall be paid, at the request of the person concerned and in accordance with the provisions of this Agreement, with effect from the entry into force of this Agreement, unless the rights previously determined have given rise to a lump-sum payment.
- (4) Where the request referred to in paragraph 3 of this Article is submitted within two years of the entry into force of this Agreement, the rights arising in accordance with the provisions of this Agreement shall be acquired as from that date, and those provisions of the legislation of either Contracting Party which concern the loss or extinction of rights by lapse of time shall not be raised against the person concerned. The date of submission of the request shall be taken into account for the request submitted after two years.

Article 38 Ratification and entry into force

- (1) This Agreement shall be ratified in accordance with the legislation of the Contracting Parties and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.
- (2) The Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which the instruments of ratification are exchanged. The Contracting Parties shall duly notify the Secretary-General of the Council of Europe of this agreement, the instruments of which they have exchanged, according to Article 7.2 of the European Convention on Social Security.

Article 39 Duration and Denunciation of the Agreement

- (1) This Agreement shall remain in force indefinitely.
- (2) Either Contracting Party may denounce it by giving three months notice in writing to the other Contracting Party.

Article 40 Maintenance of acquired rights

- (1) In the event of denunciation of this Agreement, all rights acquired under the Agreement shall be maintained.
- (2) In the event of denunciation of this Agreement, all processing related to the rights to benefits on which no determination has been made yet shall be concluded in accordance with the provisions of this Agreement.

Done and signed in two originals at ROHE on 8 Orl in the Italian, Turkish and English languages, all three texts being equally authoritative. In case of discrepancy in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

pruo Clei

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

Alex Dali